

DELIBERA N. 63/08/CONS
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 98, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO
1 AGOSTO 2003, N. 259 DI CUI ALLA CONTESTAZIONE N. 3/07/DIR

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 31 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, ed in particolare l'articolo 98, comma 11;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”, ed in particolare l'articolo 136;

VISTA la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito: l'Autorità) n. 136/06/CONS, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il verbale di accertamento n. 3/07/DIR del Direttore della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica del 12 ottobre 2007, notificato alla predetta società in data 17 ottobre 2007, con il quale è stata accertata a carico della società Telecom Italia S.p.A. (di seguito: Telecom Italia), con sede principale in Milano, Piazza degli Affari, 2 e sede secondaria in Roma, al Corso d'Italia, 41, l'inosservanza dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/03, in quanto la medesima società Telecom Italia non ha provveduto a comunicare, nel termine e con le modalità prescritti, i dati e le informazioni richiesti dall'Autorità in materia di servizi ADSL *wholesale*;

VISTO l'atto di contestazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica n. 3/07/DIR notificato in data 17 ottobre 2007, con il quale è stata contestata alla società Telecom Italia la violazione accertata con il verbale n. 3/07/DIR e si individua nel dirigente Dott.ssa Sabrina Agresta il responsabile del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la società interessata in data 29 novembre 2007;

VISTO le argomentazioni difensive illustrate da Telecom Italia nel corso dell'audizione, in relazione alle quali la società convenuta, dopo aver rappresentato brevemente i fatti, ha eccepito l'insussistenza della violazione, rilevando, in particolare, quanto segue:

CONTRODEDUZIONI

FATTO

1. con nota del 2 agosto 2007, il Servizio Ispettivo e Registro dell'Autorità, ad integrazione di quanto riscontrato nell'ambito dell'ispezione effettuata in data 23 luglio 2007, ha richiesto a Telecom Italia, con riferimento a cinque utenti, rispetto ai quali non è stato possibile stabilire le motivazioni soggiacenti al rifiuto dell'attivazione del servizio di ADSL all'ingrosso (con la causale "*analisi realizzabilità KO – ADSL già attivo sulla linea*"), di fornire, entro il 10 settembre 2007, le seguenti informazioni e la relativa documentazione:
 - se il rifiuto menzionato sia dovuto alla preesistenza di servizi con altro operatore;
 - nel caso in cui tale operatore sia Telecom Italia, copia della documentazione disponibile relativa alla attivazione del servizio da parte del cliente, incluse le eventuali registrazioni delle conversazioni telefoniche con lo stesso;
2. con nota del 17 settembre 2007, Telecom Italia ha evidenziato, di ciò fornendo evidenze documentali, quanto segue:
 - in relazione a tre utenti, la società ha rilevato la sussistenza di un servizio di ADSL attivo presso di essa ed ha indicato esplicitamente la data di attivazione del servizio stesso. In un caso, tale data è unicamente desumibile dalle stampe parziali delle schermate dei sistemi gestionali *retail*. In tutti e quattro i casi citati, la data di attivazione del servizio *retail* risulta precedente al rifiuto avvenuto con causale "*KO per ADSL*"

già attivo sulla linea” da parte della direzione wholesale della medesima società;

- *in relazione a un quinto cliente, la società ha comunicato che “dalle verifiche effettuate sui sistemi risulta la cessazione del servizio ADSL Alice Flat CD Auto in data 07 agosto 2006”; inoltre, il primo KO per ADSL già attivo reca la data del 28 dicembre 2005;*
3. *dalla attività istruttoria risulta accertata l’inottemperanza di Telecom Italia alle disposizioni di cui all’articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/03, per non avere provveduto a comunicare, nel termine e con le modalità prescritti, i dati e le informazioni richiesti dall’Autorità in materia di servizi ADSL wholesale, in quanto:*
- *da un lato, con riferimento a tutti i citati clienti, la società non ha fornito alcuna documentazione attestante l’avvenuta stipulazione dei contratti relativi alla attivazione del servizio di ADSL nè le registrazioni delle conversazioni telefoniche relative all’avvenuta richiesta di attivazione; peraltro, tale nota è stata inviata tardivamente, oltre il termine fissato dall’Autorità con nota del 2 agosto 2007;*
 - *dall’altro, con riferimento a un cliente, dalla documentazione allegata non si desume se alla data del primo KO per ADSL già attivo (il 28 dicembre 2005) l’utente avesse già attivo un servizio ADSL con altro operatore ovvero con Telecom Italia;*

DIRITTO

Con le argomentazioni dedotte in sede di audizione del 29 novembre 2007, la società ha eccepito l’insussistenza della violazione, per i motivi di seguito indicati:

1. *Inapplicabilità della norma sanzionatoria invocata dall’Autorità:* con tale motivo, Telecom Italia ha eccepito l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/03 alla fattispecie rilevata, in quanto:
 - a. *in primo luogo, l’articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/03, a detta della società, trova applicazione unicamente in relazione alle ipotesi “tassative e speciali” rientranti nell’orbita dell’articolo 32 del medesimo decreto, consistenti nella mancata comunicazione all’Autorità delle informazioni necessarie per verificare l’effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2; si tratta, infatti, di “casi in cui l’acquisizione di dati è necessaria per consentire l’attività dell’Autorità di verifica dell’osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei*

diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'[articolo 28](#), comma 2 e cioè di quelli imposti in seguito ad analisi di mercato”;

- b. in secondo luogo, l’articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/03 non può applicarsi “*analogicamente*” a fattispecie, quale quella di cui trattasi, che ricadono nell’ambito di una “*fase preistruttoria precedente e propedeutica all’avvio di un procedimento sanzionatorio*”;
- c. in terzo luogo, la società ha evidenziato che, anche ammesso che la norma in questione abbia portata generale, e dunque non si riferisca alla sola ipotesi di cui al predetto articolo 28, comma 2, la sua concreta operatività è subordinata al fatto che, di volta in volta, le previsioni normative o regolamentari di settore:
 - prevedano il potere dell’Autorità di richiedere informazioni agli operatori entro termini predefiniti;
 - qualifichino espressamente tali termini come perentori;
 - chiariscano che il loro mancato rispetto possa comportare l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’articolo 98, comma 9.

Tutto quanto premesso, a detta della società, la delibera n. 136/06/CONS, recante Regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell’Autorità, non contempla - con particolare riferimento allo svolgimento delle attività relative alla fase preistruttoria (articolo 4) - alcuna delle condizioni previste dalla presente lettera sub c).

Pertanto, a detta della società, le informazioni richieste dal Servizio Ispettivo e Registro in data 2 agosto 2007 (“*entro il 10 settembre 2007*”), nell’ambito di una fase preistruttoria, non sono presidiate da termini di natura perentoria, ciò che comporta l’insussistenza di un comportamento di Telecom Italia sanzionabile ai sensi del citato articolo 98, comma 9;

- 2. *Insussistenza della responsabilità di Telecom Italia per la sopravvenienza di fattori eccezionali*: con tale motivo, la società ha dichiarato che il ritardo contestato sarebbe da attribuire a fattori indipendenti dalla propria volontà (ispezioni dell’Autorità, partecipazione alle varie attività di natura regolamentare dell’Autorità, che avrebbero generato una mole di lavoro di natura assolutamente eccezionale);
- 3. *Assenza di effetti negativi scaturenti dalla condotta contestata*: infine, Telecom Italia ha chiesto di valutare la assenza di qualsivoglia effetto negativo della condotta ai fini dell’esclusione dell’addebito. Al riguardo, la società, dopo avere

rilevato che la risposta alla richiesta di informazioni del Servizio Ispettivo e Registro è stata comunicata in data 14 settembre 2007 (piuttosto che il 17 settembre 2007), ha dichiarato che tale risposta è avvenuta con soli 4 giorni di ritardo rispetto alla data richiesta (10 settembre 2007). Ciò, a detta della società, comporterebbe la assenza di qualsivoglia effetto negativo in merito all'andamento dell'attività ispettiva dell'Autorità allora in corso presso le proprie sedi;

VISTO che dall'attività istruttoria risulta accertata l'inottemperanza della società Telecom Italia alle disposizioni di cui all'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/03, per non avere provveduto a comunicare, nel termine e con le modalità prescritti, i dati e le informazioni richiesti dall'Autorità in materia di servizi ADSL *wholesale*, in quanto:

- da un lato, con riferimento a tutti i citati clienti, la società non ha fornito alcuna documentazione attestante l'avvenuta stipulazione dei contratti relativi alla attivazione del servizio di ADSL nè le registrazioni delle conversazioni telefoniche relative all'avvenuta richiesta di attivazione; peraltro, tale nota è stata inviata tardivamente, oltre il termine fissato dall'Autorità con nota del 2 agosto 2007;
- dall'altro, con riferimento a un cliente, dalla documentazione allegata non si desume se alla data del primo KO per ADSL già attivo (il 28 dicembre 2005) l'utente avesse già attivo un servizio ADSL con altro operatore ovvero con Telecom Italia;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società resistente nelle memorie difensive e nel corso dell'audizione non sono idonee a superare i rilievi posti alla base della contestazione con cui è stato dato avvio al procedimento, per le seguenti motivazioni:

1. sulla eccezione sollevata da parte resistente riguardo alla presunta *inapplicabilità della norma sanzionatoria invocata dall'Autorità*:
 - a. *con riferimento al punto sub a)*, il motivo dell'inapplicabilità dell'articolo 98, comma 9, al caso di specie si basa, a detta della società, sul fatto che tale disposizione trova applicazione unicamente in relazione alle ipotesi *“tassative e speciali”* rientranti nell'orbita dell'articolo 32 del medesimo decreto.

Al riguardo, si ritiene che la suddetta argomentazione non è idonea ad escludere la responsabilità dell'esercente, derivando da un'erronea interpretazione delle norme. Infatti, l'articolo 32 del decreto legislativo n. 259/03 individua uno specifico procedimento istruttorio per il caso della

inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ulteriore e svincolato dalle procedure sanzionatorie previste dallo stesso decreto legislativo, anche in relazione alla procedura individuata ai sensi dell'articolo 98, comma 9.

Non a caso, infatti, l'articolo 98, comma 9, introduce una clausola di riserva (*“fermo restando quanto stabilito...”*) in merito alla applicazione dell'articolo 32. Inoltre, l'articolo 5 della delibera n. 136/06/CONS stabilisce che *“ferma restando l'autonomia dei provvedimenti rispettivamente adottabili, l'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge, oltre che ai sensi dell'art. 32 del Codice, anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento”*.

Nel caso di specie, le disposizioni richiamate appaiono precise e chiare, tanto da assumere un significato lineare. In base al tenore letterale delle predette norme si evince, pertanto, che il procedimento di cui all'articolo 32, ai fini del perseguimento delle condotte in violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, è autonomo rispetto ai diversi procedimenti sanzionatori azionabili ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 259/03, compreso quello di cui al citato comma 9;

- b. *con riferimento al punto sub b)*, il motivo dell'inapplicabilità dell'articolo 98, comma 9, al caso di specie si basa, a detta della società, sul fatto che tale disposizione non può trovare applicazione in una fase *“pres istruttoria”* antecedente all'eventuale avvio di un procedimento sanzionatorio.

Anche con riferimento a tale motivo, si ritiene che l'esercente sia incorso in una erronea interpretazione della norma. Infatti, le richieste di informazioni da parte dell'Autorità sono funzionali alla acquisizione di dati necessari per assicurare un servizio conforme alle proprie finalità istituzionali.

Tali richieste possono essere effettuate sia in una fase pre istruttoria, al fine di verificare se sussistono i presupposti per l'avvio di eventuali procedimenti sanzionatori, sia nel corso di istruttorie formali ad esito di procedimenti sanzionatori già avviati, qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi probatori.

A conferma di ciò, se da un lato, l'articolo 4 della delibera n. 136/06/CONS recante *“attività pre istruttoria”* dispone che *“ai fini della verifica delle denunce presentate, la Direzione competente può chiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti coinvolti”*, dall'altro, l'articolo 7 recante *“attività*

istruttoria” dispone che “qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento (...) può chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all’istruttoria”.

Pertanto, l’articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/03, incardina in capo all’Autorità, nella materia delle comunicazioni elettroniche, il potere di irrogare misure sanzionatorie di tipo punitivo (sanzioni amministrative pecuniarie) nei confronti di chiunque non provveda, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei dati richiesti, sia che tale omissione si sia perfezionata, come nel caso di specie, nell’ambito di una fase preistruttoria (ai sensi dell’articolo 4 della delibera n. 136/06/CONS) sia nel corso di una istruttoria formale (ai sensi dell’articolo 7 della medesima delibera);

- c. *con riferimento al punto sub c), il motivo dell’inapplicabilità dell’articolo 98, comma 9, al caso di specie si basa, a detta della società, sul fatto che la delibera n. 136/06/CONS non prevede il potere dell’Autorità di richiedere informazioni entro termini perentori né di irrogare sanzioni per l’inosservanza di tali termini, in mancanza di un rinvio espresso all’articolo 98, comma 9 citato.*

Sul punto, si ribadisce l’ulteriore errore in cui l’esercente è incorso in merito alla interpretazione della norma. Infatti, l’articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/03, si limita a riconoscere, in termini generali, all’Autorità la funzione di comminare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di soggetti che *“non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità”.*

Al riguardo, la predetta funzione sanzionatoria, che culmina nella adozione da parte dell’Autorità, intesa come organo collegiale, del provvedimento sanzionatorio ovvero dell’archiviazione del procedimento, è espressione di un potere già riconosciuto alla medesima Autorità in forza di norme di rango primario, quali gli articoli 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e l’articolo 2, comma 30, della legge n. 249/97.

Tuttavia, tali disposizioni possono essere concretamente applicate solo ad esito dello svolgimento di una serie di attività preistruttorie e istruttorie, compreso le richieste di informazioni, da parte delle unità organizzative competenti nelle quali la stessa Autorità, costituita dai suoi organi e, per l’appunto, da tali unità, necessariamente si articola.

In tal senso depone il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, di cui alla delibera n. 136/06/CONS, con particolare riferimento alle attività preistruttorie (articolo 4) e istruttorie (articolo 7).

A conferma di ciò, l'articolo 3 del Regolamento dispone che “le competenze di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95, all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge n. 249/97, agli articoli 32 e 98 del Codice, in materia di inottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità, e di mancato invio di dati ed informazioni richieste o di trasmissione di dati non veritieri, ed ogni altra competenza rientrante nell'ambito del comma precedente, sono esercitate, rispettivamente, dall'unità organizzativa competente in ordine alla disposizione violata e dall'unità organizzativa che ha richiesto i dati o le informazioni”.

Pertanto, la mancata previsione, nel corpo della delibera n. 136/06/CONS, con particolare riferimento alla fase preistruttoria (articolo 4), di indicazioni in merito alla natura perentoria del termine citato e al fatto che la sua inosservanza comporta l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 98, comma 9, non è in grado, in alcun modo, di compromettere la funzione sanzionatoria dell'Autorità.

Al riguardo, in relazione alla mancata indicazione della natura perentoria del termine, si rileva che essa, quand'anche non espressamente individuata dalla norma, si desume dalla “*ratio legis*” e dalle specifiche esigenze di natura pubblicistica che impongono il compimento di una certa attività in un arco di tempo determinato.

Nel caso di specie, la perentorietà del termine entro cui le informazioni richieste dovevano essere comunicate all'Autorità si desume chiaramente dalle esigenze di natura pubblicistica che esso tende a preservare.

In particolare, le esigenze pubbliche sottese alla predetta nota del 2 agosto 2007 sono connesse al corretto e funzionale esercizio da parte dell'Autorità delle proprie attività istituzionali per la cura degli interessi generali relativi al settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento all'adempimento delle attività ispettive e alle attività ad esse funzionalmente correlate. Si tratta, infatti, di attività la cui corretta gestione del flusso informativo tra Autorità e soggetti regolati rappresenta un elemento fondamentale per il buon andamento delle attività dell'Autorità e per la sua stessa credibilità, così come, al contrario, qualsiasi comportamento che alteri tale flusso si qualifica come idoneo a produrre danni alla attività

dell'Autorità e, per converso, alla funzionalità del settore delle comunicazioni elettroniche.

A ciò, si aggiunga che, nel caso di specie, la natura perentoria del termine, da cui deriva la necessità di irrogare sanzioni per la sua inosservanza, si deduce chiaramente proprio dalla predetta nota del 2 agosto 2007, nella quale l'Autorità aveva espressamente precisato che la richiesta di informazioni avveniva “*ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/03*”.

In tutti i predetti casi sub a), b) e c) del punto 1, si rileva, pertanto, che Telecom Italia non ha addotto elementi idonei a dimostrare la sua incolpevole buona fede. In altri termini, eventuali difficoltà interpretative connesse alla applicabilità dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/03 avrebbero dovuto essere superate dalla società con l'impiego della dovuta diligenza, in modo da consentire il rispetto della disposizione violata. Al contrario, la società è incorsa in errore proprio in relazione al contenuto di tale norma: si ritiene, pertanto, che tale errore non sia “*scusabile*”, in quanto la società avrebbe potuto evitarlo attraverso l'uso della ordinaria diligenza;

2. sulla eccezione sollevata da parte resistente riguardo alla presunta *insussistenza della responsabilità di Telecom Italia per la sopravvenienza di fattori eccezionali*: detti argomenti, non sono tali da escludere la fondatezza dell'addebito. Infatti, in base ai principi generali di cui alla legge n. 689/81, nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa, costituiscono cause di esclusione della responsabilità l'adempimento di un dovere o l'esercizio di una facoltà legittima, lo stato di necessità o la legittima difesa (articolo 4).

Sulla base di tali principi, nella fattispecie non vi sono elementi per escludere la responsabilità dell'esercente. Infatti, si rileva che i fattori considerati dalla società come eccezionali, quand'anche dimostrati, non possono costituire una causa di giustificazione, in quanto avrebbero dovuto essere superati da Telecom Italia con l'impiego della dovuta diligenza. Peraltro, la società non ha addotto elementi idonei a dimostrare che tali difficoltà non erano prevedibili né superabili con l'uso dell'ordinaria diligenza imprenditoriale;

3. sulla eccezione sollevata da parte resistente riguardo alla presunta *assenza di effetti negativi scaturenti dalla condotta contestata*: si evidenzia che la risposta alla richiesta di informazioni del Servizio Ispettivo e Registro - comunicata a mezzo di posta elettronica in data 14 settembre 2007 – è stata notificata all'Autorità a mezzo fax solo in data 17 settembre 2007. In ogni caso, le

circostanze addotte dalla società, in merito alla assenza di danni derivanti dalla condotta contestata, non sono idonee ad escludere l'addebito, ma possono rilevare unicamente sotto il profilo della gravità della violazione e quindi ai fini della quantificazione della sanzione: ciò, in quanto per il perfezionamento dell'illecito in questione non è necessario il verificarsi di un effetto pregiudizievole, essendo sufficiente la mera inosservanza della norma;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 259/03, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/81;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/03 da determinarsi tra un minimo di € 15.000,00 ed un massimo di € 1.115.000,00;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione contestata nella misura del minimo edittale, pari a € 15.000,00 (Euro quindicimila) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81:

- *la gravità della violazione*: a tal riguardo, va rilevato che il comportamento dell'esercente è di tipo omissivo e si sostanzia nella mancata comunicazione, nel termine e con le modalità prescritti, di dati e informazioni richiesti dall'Autorità in materia di servizi ADSL *wholesale*. Con riferimento a tale condotta, si rileva che:
 - da un lato, l'esercente ha violato un'unica disposizione (l'articolo 98, comma 9) posta a presidio dell'efficienza della azione amministrativa, nella particolare accezione di corretta gestione del flusso informativo di dati tra soggetti regolati e Autorità;
 - dall'altro, anche in considerazione della brevità del ritardo con cui la società ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità, l'istruttoria non ha fatto emergere la sussistenza di particolari pregiudizi conseguenti alla violazione del precetto;
- *l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società Telecom Italia non ha assunto iniziative spontanee in tal senso; si precisa, tuttavia, che la società, per un'analogia materia (rifiuto dell'attivazione del servizio di ADSL con la causale "KO per ADSL già attiva", per il periodo 1 gennaio-30 aprile 2006), ha offerto la propria collaborazione, rispondendo in data 4 ottobre 2007 ad una richiesta di informazioni formulata nell'ambito di attività ispettive avviate a partire dal 9 luglio 2007 relativa alla

acquisizione di tutti i tracciati record delle richieste di attivazione da parte di Wind Telecomunicazioni S.p.A. respinte con causale “KO per ADSL già attiva”;

- *la personalità dell'agente*: la società Telecom Italia è dotata di un'organizzazione interna idonea a garantire il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/03. Inoltre, si rileva che tale società si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità, anche se di natura diversa da quella contestata con il presente provvedimento;
- *le condizioni economiche dell'agente*: la situazione patrimoniale dell'esercente è tale da potere affrontare la sostenibilità della sanzione pecuniaria che si va ad irrogare per la violazione;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento e le risultanze istruttorie;

SENTITA le relazioni del Commissario Sebastiano Sortino e del Commissario Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecom Italia S.p.A., con sede principale in Milano, Piazza degli Affari, 2 e sede secondaria in Roma, al Corso d'Italia, 41, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.000,00 (Euro quindicimila) per la violazione, nei termini descritti in motivazione, dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259

INGIUNGE

alla citata società di versare la somma di € 15.000,00 (Euro quindicimila) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, sul c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “delibera n. 63/08/CONS”.

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 259/03, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La

competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola